

	<p style="text-align: center;">Ministero dell'Istruzione ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "ALESSANDRO VOLTA" di scuola primaria e secondaria di 1° grado C. F. 83007980135 - C. M. LCIC80400L Via Risorgimento 33 -23826 Mandello del Lario (LC) - tel. 0341-730459 Mail: LCIC80400L@istruzione.it – PEC LCIC80400L@pec.istruzione.it Sito: www.icmandelloario.edu.it</p>	
--	---	---

Circ. docenti n. 135

Circ. alunni n. 108

Circ. ATA n. 85

Mandello del Lario, 27.08.2021

Ai docenti
Ai genitori
Al personale ATA
All'Albo on line
Al sito web

Oggetto: Informativa avvio attività didattiche A.S. 2021/2022 – Disposizioni normative e legislative. Aggiornamenti: Circolare MdS su certificazione esenzione vaccinale – Nota tecnica M.I.-- Nota esplicativa M.I.

Di seguito si forniscono gli aggiornamenti di cui all'oggetto.

- **D.M. n. 257/2021:** <https://tinyurl.com/5f7nmkuv>
- **PianoScuola2021/2022:** <https://tinyurl.com/6nbce38d>

Il Piano fornisce le indicazioni per la pianificazione delle attività scolastiche del prossimo anno scolastico che investono i diversi attori del complesso mondo dell'istruzione, studenti, famiglie ed Enti Locali compresi. Nello spirito della c.d. Comunità Educante, si invitano tutti i soggetti in indirizzo a prenderne visione e a provvedere, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità, nel rispetto dei tempi e dei modi ivi indicati.

- **D.L. 111/2021** (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/187/sg/pdf>) **“Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.”** col quale, tra le varie misure, è disposto che:
 - **le attività didattiche e scolastiche si svolgeranno in presenza;** è possibile ricorrere alla DDI solo a determinate condizioni e solo in zona arancione o rossa;
 - permangono le disposizioni previgenti per l'accesso all'area scolastica (assenza di sintomatologie riconducibili al Covid-19);
 - è disposto l'obbligo di corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
 - ove strutturalmente possibile, il distanziamento fisico di un metro è misura raccomandata;

- dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 (fine dello stato di emergenza), **tutto il personale scolastico, Docente e ATA è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass);**
- per il mancato rispetto di tale prescrizione sono previste “sanzioni” sia nei confronti dei destinatari dell’obbligo che del soggetto tenuto alla verifica: si rimanda al documento integrale.

- **Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’A.S.2021/2022:**

<https://tinyurl.com/4yvnsctxb>

-Nota tecnica sul decreto del 6 agosto e sull’attuazione del green pass:

<https://tinyurl.com/3azmya5x>

-Nota esplicativa di accompagnamento al Protocollo contenente indicazioni sui tamponi diagnostici gratuiti [pi.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE\(U\).0000900.18-08-2021](https://www.pi.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE(U).0000900.18-08-2021)

che si aggiunge al comunicato ufficiale del Ministero del 14/08/2021

(<https://tinyurl.com/s46b8kdk>)

Precisazioni del DS anche in qualità di **Datore di lavoro**:

a) salvo che, in sede di conversione in legge, non subisca modifiche e/o integrazioni, **il Decreto Legge 111/2021 è già operativo** così come è stato pubblicato in G.U., pertanto, indipendentemente dalle valutazioni di merito, anche di carattere costituzionale o di rispetto delle norme europee, a partire dal 01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde.

Potrebbero cambiare le modalità di verifica ma, salvo revoche, rimane l’obbligo di cui sopra. In assenza di possesso ed esibizione del GP al **personale addetto al controllo che svolge le funzioni di pubblico ufficiale il DIPENDENTE:**

- NON potrà svolgere le funzioni proprie del profilo professionale né permanere a scuola;
- risulterà assente ingiustificato con conseguenze, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico-economico;
- sarà soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00;
- a decorrere dal quinto giorno, vedrà applicata la disposizione della sospensione senza stipendio;
- non appena avrà acquisito il possesso del certificato verde riceverà la riammissione in servizio.

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la **presa di servizio** al 1° settembre o in data successiva (es. per i contratti a T.D.), il mancato possesso del GP o l’impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della **“mancata presa di servizio”** a legislazione e normativa vigente.

b) **per ottenere il GP** occorre una o più delle seguenti condizioni:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;

- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.

Per scaricare il proprio GP consultare il sito <https://www.dgc.gov.it/web/>

Si ricorda che il GP ha una **validità temporale** legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione, pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo il GP non è più valido.

Prestare anche attenzione al fatto che in caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall'effettuazione del monodose J&J.

c) Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19: con [circolare n. 35309 del 4 agosto 2021](#), il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

d) la verifica del GP avviene tramite apposita APP **VerificaC19**: per info <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>

PROCEDURA DI VERIFICA

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
2. L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
3. L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
4. L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.
5. Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.

Poiché l'APP **VerificaC19** è scaricabile da chiunque, si consiglia di provvedere immediatamente a scaricare/stampare il proprio GP e a verificarne la validità tramite l'APP anche da proprio dispositivo mobile. Sul GP è riportata anche la scadenza: nel caso di vaccino 270 giorni (9 mesi) dall'ultima dose.

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore occorre **esibire solo e soltanto il QR- CODE** e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

Altre comunicazioni saranno diffuse con il procedere dell'aggiornamento normativo e delle indicazioni del Ministero dell'Istruzione.

Con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

Il Dirigente Scolastico
Giovanna Lacatena

(Firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)